

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Decreto ingiuntivo ed esecutività definitiva

Va ribadito il principio per cui in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L. Fall., art. 52.

Non è ammissibile l'accertamento incidentale, in sede di giudizio di verifica, dell'esecutività definitiva del decreto ingiuntivo sprovvisto del visto di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza, il decreto ingiuntivo, seppur non opposto, è inopponibile alla massa dei creditori.

## Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 6.2.2018, n. 2819

...omissis...

Ritenuto che:

4. il motivo è inammissibile, per plurime carenze; la pronuncia, negando che la citata formula rilasciata dal cancelliere possa surrogare il decreto del giudice di cui all'art. 647 c.p.c., menziona altresì il difetto di prova, in cui sarebbe incorso il ricorrente quanto alla istanza di emissione del visto di esecutorietà di competenza del giudice, limite di iniziativa con ratio decidendi ulteriore del rigetto del reclamo, che non appare esser stata oggetto di puntuale censura;
5. parimenti, in nessun punto del ricorso e al di là dell'invocato tipo di vizio ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, meno propriamente pertinente rispetto al complesso dell'impugnazione, si deduce l'omessa valutazione del decreto di esecutorietà del giudice, provvedimento la cui esistenza nemmeno risulta essere stata indicata, avendo anzi la ricorrente, già ed anche nel reclamo, richiesto che se ne affermasse l'equipollenza logica con l'atto del cancelliere, per le sue conseguenze (l'esecutorietà del decreto) e i suoi presupposti (non essendo stato esso in precedenza munito di formula esecutiva per altre ragioni);
6. in realtà, il riprodotto documento, nella sua intestazione di premessa rispetto alla vera e propria formula esecutiva, si limita a menzionare, con sottoscrizione del cancelliere di pari data (29.7.2009), un "decreto ingiuntivo n. 1085-2009 dichiarato esecutivo con decreto depositato in data 29/7/2009"; non si fa alcuna menzione all'art. 647 c.p.c., nè - come detto - il decreto di esecutorietà del giudice ai sensi di tale norma si può dire con certezza emesso, posto che non se ne indica nemmeno una più puntuale formazione, conseguendone il difetto di produzione, ai fini dell'ammissione al passivo del relativo credito, e per la parte correlata; anche infatti a voler assicurare portata attestativa alla citata "premesse" del cancelliere, che tra l'altro non è nè una indicazione di conformità, nè una dichiarazione altrimenti fidefaciente ai sensi dell'art. 647 c.p.c., al più essa funge da ricognizione di un generico "decreto" depositato il 29/7/2009 ma non dell'indispensabile, ai fini di causa, decreto emesso dal giudice proprio ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; sostenere che quella affermazione non avrebbe avuto altro significato se non quello di riferirsi ad un previo riscontro giudiziale di mancata opposizione nonchè regolarità della notifica è valutazione che, rimessa ad un'autorità amministrativa, non surroga l'atto giurisdizionale, qual è il decreto di cui all'art. 647 c.p.c.;
7. per questa ragione, va dato corso all'indirizzo, qui ribadito, per cui "in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L. Fall., art. 52" (Cass. 1650/2014, 2112/2014, 3987/2016);
8. nè, si aggiunge, "è ammissibile l'accertamento incidentale, in sede di giudizio di verifica, dell'esecutività definitiva del decreto ingiuntivo sprovvisto del visto di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza, il decreto ingiuntivo, seppur non opposto, è inopponibile alla massa dei creditori" (Cass. 23202/2013);
9. ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.